

Normativa di riferimento:

L.R.n.17 del 24/7/2001:

Istituzione e disposizioni normative dell'attivita' ricettiva di Bed & Breakfast.

Art. 1. - Finalita' della legge

1. Con la presente legge la Regione Puglia, in conformita' ai principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11, istituisce il servizio turistico denominato "Bed & Breakfast" e ne disciplina l'attivita'.

Art. 2. - Definizione dell'attivita' di Bed e Breakfast

1. Costituisce attivita' ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non piu' di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.

Art. 3. - Esercizio dell'attivita' di Bed & Breakfast

1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi e' alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.

2. Il servizio deve comprendere:

- a) la pulizia quotidiana della camera e dei bagni;
- b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta;
- c) l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

3. L'esercizio dell'attivita' di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'unita' abitativa, l'obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l'attivita' e' esercitata o di residenza nel comune in cui e' svolta l'attivita' purché l'unita' abitativa sia ubicata a non piu' di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.

4. L'unita' abitativa adibita ad attivita' ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46) previsti per l'uso abitativo dal regolamento edilizio comunale. Qualora l'attivita' si svolga in piu' di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unita' abitativa.

Art. 4. - Adempimenti amministrativi

1. L'attivita' ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, prescritta dall'art. 5 della legge n.217/1983, ne' necessita dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale n. 11/1999.

2. Coloro i quali intendono avviare un'attivita' ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare denuncia di inizio attivita', ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al comune territorialmente competente. La denuncia di inizio attivita' deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e deve contenere:

- a) generalita' del richiedente;
- b) ubicazione dell'unita' abitativa destinata all'attivita';
- c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
- d) periodi di esercizio dell'attivita';
- e) prezzi minimi e massimi;
- f) attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 4.

3. Il comune istituisce un albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia di inizio di attivita' di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti.

4. Entro il 1 ottobre di ogni anno, chi esercita l'attivita' ricettiva di Bed & Breakfast deve comunicare al comune i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attivita' con validita'

dal 1 gennaio successivo. Sussiste, inoltre, l'obbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli enti competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica.

5. Il comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di inizio attivita', aggiorna l'albo degli esercenti l'attivita' ricettiva di Bed & Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno viene comunicato alla Regione, alla provincia e all'azienda per la promozione turistica competente ai fini dell'attivita' di informazione turistica. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

Art. 5. - Marchio identificativo dell'attivita' ricettiva di Bed & Breakfast

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, e' autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei "Bed & Breakfast" in Puglia e a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, l'elenco degli iscritti all'albo.

2. Il marchio e' trasmesso ai comuni e messo a disposizione degli operatori. A spese degli interessati il marchio puo', inoltre, essere affisso all'esterno delle unita' abitative adibite all'esercizio dell'attivita'.

Art. 6. - Sanzioni

1. La promozione dell'attivita' ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza dell'iscrizione all'albo, comporta una sanzione, elevata dai comuni, da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio di cui all'art. 5, la sanzione e' raddoppiata.

3. Lo svolgimento dell'attivita' in locali diversi da quelli comunicati, ovvero in misura maggiore a quanto consentito, comporta la sanzione, elevata dai comuni, da lire 200 mila lire a 1 milione e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi regionali o statali. In caso di recidiva l'operatore e' cancellato per un anno dall'albo di cui all'art. 4, comma 3.

4. La mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite al servizio, del cartello indicante il costo dell'ospitalita' comporta la sanzione, elevata dai comuni, da lire 500 mila lire a 2 milioni.

5. Il titolare che pratica prezzi difforni da quelli comunicati al comune e indicati in ogni stanza adibita al servizio e' soggetto alla sanzione minima, elevata dai comuni, di lire 1 milione e massima di lire 3 milioni.

6. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate anche secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 69 della legge regionale n. 11/1999.